

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del Sistema Turistico Locale “Riviera dei Fiori”

PREMESSO:

- che la Legge 135/01 all'art. 5 istituisce i Sistemi Turistici Locali definendoli “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”;
- che al comma 2 dell'art. 5 della suddetta legge è stabilito che “Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati”.
- che la Regione Liguria con L.R. 28/2006 disciplina i Sistemi Turistici Locali stabilendo all'art. 11 comma 1 che “i S.T.L. vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di coordinamento di cui all'art. 8. Il S.T.L. ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici nuovi, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio” e successivamente ai commi 2 e 3 che “l'S.T.L. è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici” e che “il S.T.L. è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate”.
- che il comma 5 dell'art. 11 della L.R. 28/2006 dispone che ai S.T.L. possono partecipare le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi regionali e nazionali, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio.
- l'art. 12 della suddetta legge dispone che, ai fini della concessione del riconoscimento regionale, i S.T.L. devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo;

Considerato che:

- tra i soggetti promotori sussiste la consapevolezza che la “risorsa turismo” riveste un ruolo chiave nelle dinamiche socio-economiche del territorio e necessita di una maggiore e più efficiente strutturazione;
- i soggetti promotori hanno condiviso la necessità di sviluppare un sistema di relazioni più efficace tra i soggetti territoriali e di dotarsi di uno strumento di coordinamento finalizzato a qualificare e rendere più competitiva l'offerta turistica provinciale anche attraverso la creazione di prodotti di filiera;
- l'ambito territoriale considerato ai fini della costituzione dell'S.T.L. è quello del territorio provinciale in quanto caratterizzato da una comune identità socio-economica, da una consolidata tradizione di ospitalità turistica e una consistente presenza di strutture ricettive e di ristorazione nonché dalla omogeneità del territorio e dalla presenza di rilevanti e diffuse risorse ambientali sia

del mare che dell'entroterra, culturali e architettoniche, dei prodotti agroalimentari e della gastronomia;

- i S.T.L. devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1529 del 17/12/2004 concernenti:

- a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo S.T.L., tra aree della costa ed aree dell'entroterra;
- b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
- c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4;

- entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Al Piano di sviluppo turistico deve essere annesso un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema;

Considerato che in data 08.03.2006 presso l' Aula dei Comuni della Provincia di Imperia, si è svolta la riunione conclusiva di una serie di incontri avviati a partire dal 2003 dall'Amministrazione Provinciale con i soggetti pubblici e privati in merito alla opportunità di costituire un Sistema turistico locale nel territorio provinciale nel corso della quale le parti interessate hanno convenuto quanto segue:

1. l'ambito territoriale del Sistema Turistico Locale viene definito quello Provinciale
2. la denominazione del Sistema Turistico Locale è "*Riviera dei Fiori*"
3. la natura giuridica del Sistema Turistico Locale viene identificata in un Accordo di Collaborazione.

RICHIAMATE LE NORME LEGISLATIVE VIGENTI

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 7 agosto 1990 n°241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ;
- Legge 29 marzo 2001 n°135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
- Legge Regionale 4 ottobre 2006 n° 28 "Organizzazione turistica regionale"

tra i Soggetti pubblici e privati interessati alla firma della Convenzione si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

ARTICOLO 2

(Ambito territoriale e denominazione)

1. L'ambito territoriale sotteso dal Sistema Turistico Locale coincide con il territorio provinciale e la denominazione assunta per l'identificazione dello S.T.L. è "Riviera dei Fiori".

ARTICOLO 3

(Finalità)

1. La presente Convenzione, nel rispetto dei principi generali di cui alla legge 135/2001 e alle leggi regionali 14/2004 e 18/2005, ha lo scopo di concertare ed attuare processi atti a consolidare e sviluppare l'economia della filiera turistica in quanto elemento sostanziale delle politiche di sviluppo locale.
2. Il Sistema Turistico Locale "Riviera dei Fiori" ha la finalità di:
 - definire una politica di sviluppo turistico secondo i più avanzati concetti di sostenibilità economica, ambientale e sociale;
 - definire le linee guida per la creazione di prodotti turistici strutturati, capaci di integrare le risorse territoriali, caratterizzati da una precisa identità in grado di valorizzare le specificità del territorio e con un elevato grado di competitività in relazione al mercato;
 - sensibilizzare e coinvolgere attraverso azioni di comunicazione interna tutti gli attori locali e le comunità in genere promuovendo e diffondendo i principi legati alla "cultura di sistema" e alla "cultura dell'accoglienza turistica";
 - coordinare gli interventi pubblici e privati, individuando le funzioni e i ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella filiera turistica, secondo principi di integrazione funzionale, al fine di gestire con maggiore efficacia ed efficienza i processi di organizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. In particolare si propone di promuovere e realizzare ogni attività, in forma diretta o mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia ed all'estero, per il raggiungimento dei fini comuni e nello specifico:
 - incentivare e sostenere la pianificazione e la riqualificazione territoriale in relazione alle esigenze di sviluppo turistico;
 - attivare progetti integrati di promozione e sviluppo turistico dell'area anche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta turistica, della ricettività e dei servizi;
 - dotarsi degli strumenti tecnologici idonei a migliorare l'efficienza della gestione dei processi di organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico compresi gli strumenti per il monitoraggio del mercato e la formazione continua degli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema turistico;
 - integrare ed arricchire l'offerta turistica della Provincia di Imperia con prodotti innovativi, elaborati secondo le esigenze di mercato, nell'ottica della valorizzazione delle risorse presenti sul territorio;
 - incrementare i flussi turistici attraverso l'attuazione di una politica commerciale più efficiente basata sulla segmentazione dell'offerta e indirizzata a favorire la destagionalizzazione delle presenze;
 - promuovere la realizzazione di ricerche di mercato e di attività di monitoraggio nonché lo svolgimento di programmi di ricerca in campo turistico;
 - coinvolgere e sensibilizzare Enti, Associazioni e privati presenti sul territorio ed interessati alla organizzazione e promozione dell'offerta turistica;
 - pianificare e attuare programmi di formazione e training rivolti a tutti gli attori della filiera turistica in grado di riqualificare la manodopera impiegata e favorire lo sviluppo delle professionalità necessarie alle esigenze del sistema turistico locale e

realizzati in collaborazione con l'università e gli istituti preposti alla formazione professionale.

ARTICOLO 4 (Organizzazione)

Per la gestione del Sistema Turistico Locale “Riviera dei Fiori” è individuato il seguente organigramma funzionale:

- Conferenza dei rappresentati con funzioni di indirizzo, di concertazione e di approvazione del PST, dei progetti e del relativo piano economico-finanziario;
- Comitato Esecutivo con funzioni di elaborazione del PST, dei progetti e del relativo piano economico-finanziario nonché di coordinamento e monitoraggio dell'attività dell'S.T.L.
- Comitato tecnico con funzioni di individuazione ed elaborazione dei contenuti tecnici del PST e dei progetti e di attuazione e coordinamento funzionale dei processi e delle azioni previsti dallo stesso PST e dai relativi progetti;
- Segreteria avente funzioni amministrative.

ARTICOLO 5 (Durata)

I soggetti stipulanti convengono di fissare la durata della presente Convenzione in anni dieci a decorrere dalla data della sottoscrizione, prorogabile per altri dieci anni.

ARTICOLO 6 (Responsabile del coordinamento)

La Provincia di IMPERIA è l'ente incaricato del coordinamento delle attività stabilite dai Soggetti convenzionati nella presente Convenzione. In particolare è responsabile del coordinamento delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione per espressa delega dei Soggetti Convenzionati.

ARTICOLO 7 (Attribuzioni del responsabile del coordinamento)

1. La Provincia di IMPERIA, quale ente responsabile del coordinamento e per espressa delega dei Soggetti convenzionati:

- a) convoca, su indicazione del Comitato Esecutivo, la Conferenza dei rappresentanti secondo quanto stabilito dal successivo articolo 11;
- b) adotta i provvedimenti e le iniziative deliberate dalla Conferenza dei rappresentanti secondo le modalità individuate dal Comitato Esecutivo;
- b) stipula, in virtù della delega conferita degli Enti Convenzionati con il successivo art. 19, gli atti necessari alla gestione del Sistema Turistico locale Riviera dei fiori.

ARTICOLO 8 (Conferenza dei rappresentanti)

1. I soggetti Convenzionati assumono le proprie decisioni tramite la Conferenza dei rappresentanti, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza è costituita da un rappresentante per ogni soggetto pubblico o privato convenzionato.
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.

Nel caso in cui a presiedere la Conferenza sia un delegato viene attribuito allo stesso un emolumento la cui entità sarà oggetto di definizione da parte del Comitato Esecutivo nell'ambito delle risorse annualmente riconosciute alla Provincia dall'STL in qualità di Ente coordinatore delle attività.

ARTICOLO 9 **(Sede della Conferenza)**

La Conferenza ha sede presso l'Amministrazione Provinciale di Imperia quale ente responsabile del coordinamento.

ARTICOLO 10 **(Competenze della Conferenza: atti fondamentali)**

1. La Conferenza è titolare della funzione di proposta d'indirizzo generale e di concertazione dell'attività oggetto di Convenzione e ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) approvazione, nell'ottica di una strategia turistica integrata per sistemi e per territori di riferimento, di un Piano di sviluppo turistico e di un Piano finanziario di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento nonché i tempi di realizzazione e le risorse di cui si avvarrà il Sistema turistico locale;
- b) individuazione dei componenti del Comitato Esecutivo;
- c) approvazione dei progetti per lo sviluppo turistico dell'area;
- d) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti, dalla presente Convenzione;

2. Le decisioni della Conferenza sono vincolanti per l'Ente Responsabile del coordinamento, per il Comitato Esecutivo, per il Comitato Tecnico e per l'Ufficio di Segreteria.

ARTICOLO 11 **(Convocazione e funzionamento della Conferenza)**

1. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno per la verifica dell'attuazione della presente convenzione.

2. La convocazione è disposta anche su richiesta di almeno un sesto dei soggetti convenzionati. Ciascun soggetto convenzionato può richiedere di mettere all'ordine del giorno proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del servizio.

3. La Conferenza è convocata dalla Provincia di Imperia.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6. Nei casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza, mediante telefax recante in sintesi gli argomenti da trattare.

7. Almeno tre giorni prima della riunione, gli atti relativi posti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria di cui al precedente articolo 7 a disposizione dei Soggetti

convenzionati. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma 6.

8. La composizione della conferenza varia automaticamente, in caso di cessazione del mandato dei suoi componenti, con l'insediamento dei nuovi Sindaci o Presidenti o rappresentanti.

9. La Conferenza è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è richiesta invece la presenza di almeno un terzo dei soggetti aderenti.

10. Ciascun soggetto pubblico o privato può farsi rappresentare in Conferenza mediante delega scritta ad altro soggetto analogo; ogni delegato non può essere titolare di più di due deleghe e la rappresentanza può essere conferita solo per singole adunanze.

11. Le votazioni della Conferenza avvengono per appello nominale e le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 12 **(Comitato Esecutivo)**

1. Il Comitato Esecutivo si compone di un minimo di 15 e un massimo di 23 membri, di cui almeno un terzo di parte privata, scelti dalla Conferenza dei rappresentanti oltre al Presidente della Provincia o suo delegato che ne presiede le riunioni.
2. Il Comitato Esecutivo:
 - a) elabora, alla luce degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei rappresentanti, il Piano di sviluppo turistico triennale contenente le linee di indirizzo strategico, la pianificazione funzionale e operativa definita per progetti nonché la pianificazione economico - finanziaria;
 - b) elabora progetti per lo sviluppo turistico dell'area secondo linee strategiche di cui al precedente punto a);
 - c) relaziona alla Conferenza dei rappresentanti sullo stato di avanzamento dei progetti;
 - d) determina il fabbisogno finanziario annuale e il riparto annuale delle spese;
 - e) individua il Coordinatore e i componenti il Comitato Tecnico e le relative commissioni;
 - f) stabilisce i criteri e le modalità di ammissione di nuovi soggetti .

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni dalla sua costituzione.

ARTICOLO 13 **(Comitato Tecnico)**

1. Il Comitato Tecnico è l'organo operativo del Comitato Esecutivo. Esso è costituito oltre che da un Coordinatore di comprovata esperienza nel settore, da personale messo a disposizione dai soggetti aderenti al Sistema Turistico Locale e/o da specifiche figure professionali esterne individuate dal Comitato Esecutivo stesso in relazione alle esigenze funzionali rilevate dal Coordinatore medesimo .
2. Il Comitato Tecnico potrà essere affiancato da specifiche Commissioni proposte dal Comitato Tecnico stesso e nominate dal Comitato Esecutivo incaricate di attuare specifici progetti di filiera in considerazione delle esigenze di programmazione infrastrutturale, di qualificazione dell'accoglienza e dei servizi, di organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico;
3. I costi relativi al personale eventualmente messo a disposizione dai singoli soggetti graveranno sul bilancio del S.T.L;

ARTICOLO 14

(Ufficio di segreteria)

1. Per lo svolgimento delle attività amministrative e di comunicazione interna è costituito un Ufficio di Segreteria, che potrà avvalersi di personale in servizio presso la Provincia e/o di altro personale comandato e/o messo a disposizione dai soggetti convenzionati il cui costo graverà sul bilancio del Sistema Turistico Locale.
2. L'Ufficio di Segreteria ha sede presso la Provincia di Imperia.
3. Alla formale costituzione dell'Ufficio di Segreteria provvede la Provincia di Imperia sentita la Conferenza dei rappresentanti.
4. Nella prima fase di avvio le attività di competenza potranno essere svolte da personale messo temporaneamente a disposizione dalla Provincia di IMPERIA, che anticiperà la relativa spesa con recupero dei costi da ripartirsi con le modalità di cui al successivo art.18.

ARTICOLO 15 (Piano di Sviluppo Triennale- PST)

Il PST del Sistema Turistico Locale Riviera dei Fiori dovrà contenere:

- l'analisi dell'offerta ovvero dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili sul territorio;
- l'analisi della domanda, cioè dei mercati e dei targets di riferimento;
- il quadro complessivo delle iniziative e delle attività da attuare nel triennio di riferimento, frutto delle proposte dei soggetti pubblici e privati del territorio, in forma singola o associata, che perseguono le finalità di sviluppo dell'economia turistica del territorio indicate dalla normativa vigente in materia;
- i soggetti attuatori, le loro funzioni ruoli e compiti;
- le risorse necessarie ed i soggetti cui fanno carico nei casi in cui la relativa individuazione sia già determinabile.;
- i tempi di realizzazione previsti.

ARTICOLO 16 (Piano Operativo Annuale)

Il Piano Operativo Annuale contiene le modalità di attuazione delle iniziative di sviluppo della filiera turistica che si realizzano nell'anno di riferimento, ne individua i soggetti attuatori, le risorse necessarie ed i soggetti cui fanno carico, nei casi in cui nel Progetto Triennale non sia stato possibile precisare tali scelte o nei casi in cui le relative determinazioni debbano essere integrate e modificate.

ARTICOLO 17 (Riparto delle spese di programmazione e gestione amministrativa)

Il costo annuo di funzionamento del Sistema Turistico Locale, fermo restando che la quota di finanziamento da parte del settore privato non potrà essere inferiore al 10 %, verrà coperto dalle quote annuali versate dagli aderenti (parte pubblica e parte privata) così come indicato nell'allegato elenco.

Oltre alle spese amministrative le risorse finanziarie derivate dalle quote annuali saranno destinate all'attività di progettazione, programmazione, ricerca e monitoraggio.

ARTICOLO 18

(Finanziamento)

Fatti salvi i costi di funzionamento indicati al punto precedente coperti con il versamento della quota annuale le risorse finanziarie per l'attuazione del PST saranno ricavate da:

- contributi degli aderenti per specifici progetti
- contributi regionali per i medesimi progetti
- contributi per azioni di co-marketing realizzate in collaborazione con Imprese del territorio o altri partner commerciali;
- sponsorizzazioni a vario titolo;
- altre forme di finanziamenti.

ARTICOLO 19 (Obblighi dei soggetti convenzionati)

I soggetti convenzionati delegano la Provincia ad adottare tutti gli atti formali necessari alla gestione del Sistema Turistico Locale Riviera dei Fiori.

Gli stessi si impegnano inoltre :

- a fornire informazioni, studi, ricerche o quant'altro necessario alla realizzazione dello scopo comune.
- a supportare con i propri servizi l'attività del Sistema Turistico locale Riviera dei fiori nelle sue diverse funzioni.

ARTICOLO 20 (Regolamento)

La Conferenza, su proposta del Comitato Esecutivo, può approvare un Regolamento interno per dettagliare e regolare il funzionamento del S.T.L.

ARTICOLO 21 (Adesioni)

Aderiscono al Sistema Turistico locale Riviera dei Fiori la Provincia di Imperia, le Comunità Montane, i Comuni.

Possono far parte del Sistema Turistico Locale "Riviera dei Fiori" soggetti pubblici e privati, singoli o associati, che intendono concorrere allo sviluppo turistico della Provincia di Imperia.

La quota di partecipazione dei soggetti privati al Sistema turistico locale non potrà essere inferiore al 10%.

ARTICOLO 22 (Ammissione di nuovi soggetti)

La richiesta di ammissione da parte di nuovi soggetti, redatta in conformità dei criteri e secondo le modalità stabilite dal comitato esecutivo, deve essere indirizzata al Presidente della Provincia di Imperia e deve indicare:

- la ragione sociale o la denominazione del proponente;
- la quota di finanziamento annuale con cui si intende partecipare al Sistema Turistico locale;
- la dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni della presente convenzione e delle deliberazioni già adottate dall'S.T.L. impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e della persona delegata alla rappresentanza. Gli stessi dovranno altresì presentare, in allegato alla domanda, i documenti che verranno richiesti al fine di

poter valutare la conformità dell'adesione all'oggetto della presente convenzione. La Conferenza dei rappresentanti, esaminata la domanda in relazione alla situazione complessiva del S.T.L., delibera entro 60 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al richiedente.

ARTICOLO 23 **(Recesso)**

E' prevista la possibilità di recedere dalla presente Convenzione a conclusione del Piano di sviluppo turistico di cui al precedente art.15 o comunque prima dell'approvazione dello stesso da parte della Conferenza dei rappresentanti. Il recedente è comunque tenuto all'assolvimento degli impegni finanziari assunti in relazione al suddetto piano. Non è ammessa la restituzione delle somme versate.

ARTICOLO 24 **(Esclusione)**

Costituiscono motivo di esclusione dal S.T.L.:

A) Mancato versamento della quota annuale di cui all'art. 17;

B) Mancato adempimento degli impegni assunti in sede di Conferenza;

C) Assunzione di comportamenti o atti lesivi dell'immagine del territorio o in conflitto con l'attività del S.T.L.

L'esclusione di cui alla lettera A e B decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento.

L'esclusione di cui alla lettera C ha effetto immediato.

L'esclusione viene proposta con provvedimento immediato dal Comitato Esecutivo che la presenta alla Conferenza per la ratifica.

ARTICOLO 25 **(Modifiche alla Convenzione)**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione può essere apportata con l'assenso della metà più uno dei componenti la Conferenza dei rappresentanti.

Imperia, 20 dicembre 2006